

Roma, 19 giugno 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_24

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Trust, i redditi soggetti a Ivafe e monitoraggio**

Nel caso in cui, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento, risulti un potere di ingerenza da parte dei beneficiari e non si ravvisi un'autonomia decisionale del Trustee, il Trust non può essere considerato autonomo soggetto d'imposta e, pertanto, i redditi di cui appare titolare devono essere assoggettati ad imposizione in capo ai soggetti interponenti. Su di essi ricadono anche gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale ed al versamento dell'IVAFE. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, non condividendo la soluzione interpretativa proposta. La vicenda tratta di un Trust, istituito da un padre, in qualità di disponente, il quale ha indicato come beneficiaria finale sua figlia minore e, come beneficiaria vitalizia, la sua compagna. Il Trust, a seguito del decesso del disponente, è stato dotato di risorse finanziarie, suddivise in due sottofondi distinti per ogni beneficiaria, tramite legato testamentario. Tra i poteri riservati ai trustee, è stato indicato che gli stessi hanno il potere di effettuare anticipazioni in favore della beneficiaria finale prelevando fondi "senza alcuna limitazione di cifra (...) nel caso l'esigenza di liquidità consegua a necessità correlate a operazioni inerenti [...] Società", partecipata dall'istante e dalla beneficiaria finale. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso di specie: la beneficiaria vitalizia è anche trustee ed ha la disponibilità di un immobile parte del fondo in trust; l'istante è trustee e, potenzialmente, anche beneficiaria finale (in mancanza di discendenti della beneficiaria finale originaria); i Trustee possono fare anticipazioni "senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità" qualora siano giustificate da esigenze di liquidità della Società suindicata. Di conseguenza, non potendo inoltre escludere rapporti di natura professionale del guardiano con l'istante e la beneficiaria finale, il trust risulta interposto e sussistono, sulle beneficiarie, gli obblighi di versamento delle imposte reddituali e di compilazione del quadro RW con versamento dell'IVAFE.

Fonte: Gianluca Stancati e Giacomo Ricco, Italia Oggi del 19 giugno 2026



➤ **Per l'interposizione del trust rileva che le due trustee siano beneficiarie**

Con la risposta n. 125, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'interposizione di un trust residente e disciplinato dalla legge di San Marino del 1° marzo 2010 e gli effetti fiscali che derivano da tale eventualità. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2010 n. 61, il trust risulta fiscalmente “inesistente” (o interposto) se, per effetto delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo, oppure in base a elementi di fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente. In questa ipotesi, non si realizza un reale spossessamento del disponente (in relazione ai beni conferiti in trust), sicché il trust medesimo si configura come una struttura meramente interposta rispetto al disponente, dunque i redditi (formalmente) prodotti dal trust devono continuare a essere attribuiti al disponente. Inoltre, si considera essenziale l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Nel caso di specie, assumono rilievo le seguenti circostanze: - la beneficiaria vitalizia è anche trustee e ha la disponibilità, a titolo di usufrutto, di un'abitazione inclusa nel fondo in trust; - l'altra trustee è, potenzialmente, beneficiaria finale del trust; - sentito il parere del guardiano, i trustee hanno il potere di effettuare anticipazioni a favore delle beneficiarie prelevandoli dal capitale, qualora ricorrano circostanze meritevoli segnalate dalle stesse; - i trustee possono fare anticipazioni “senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità da parte del Trustee” qualora siano giustificate da esigenze di liquidità della società partecipata dal trustee e dalla beneficiaria finale. Inoltre, il trust avrebbe anche la funzione di apportare liquidità alla società partecipata dai due trustee. In questo quadro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i trustee non siano in posizione di indipendenza e autonomia decisionale nella gestione del trust. Si osserva anche che il potere di revoca dei trustee riconosciuto dall'atto costitutivo al guardiano, su richiesta anche di un beneficiario, risulta poco determinante nel garantire l'autonoma e indipendente gestione del trust considerato che, in tal caso, i successivi trustee devono essere scelti in un elenco predisposto dal disponente. Ai fini fiscali, il trust viene dunque considerato interposto. Pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34 il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'art. 6 del TUIR. Infatti, l'interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l'applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che trasparente. Con riferimento agli investimenti esteri di cui il trust è titolare, poi, l'obbligo di compilazione del quadro RW ex art. 4 del DL 167/90 ricade sul contribuente che possiede tali attività per il tramite del soggetto interposto. La risposta a interpello menziona il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). In tali casi il patrimonio e il reddito prodotti dal trust devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. La nozione di “trust interposto” non si riviene espressamente da norme di legge, ma fa capo al concetto di interposizione fittizia e trova le sue radici nel concetto di “sham trust” del diritto inglese. Il trust interposto, in concreto, non è opponibile ai terzi e improduttivo di effetti. In altri termini, ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto e il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. Sono dunque dovute anche l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e l'imposta



sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) quando gli immobili e gli investimenti finanziari risultano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte, mentre l'effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti.

Fonte: Salvatore Sanna, Eutekne del 19 giugno 2026

➤ **Indagini sui conti correnti: resta il nodo dei controlli**

Le ordinanze della Cassazione nn. 19956 e 19960 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) segnano indubbiamente un punto di svolta nell'interpretazione dei poteri istruttori dell'amministrazione, in materia di indagini bancarie. I giudici di legittimità sollecitati da una consolidata giurisprudenza europea e convenzionale hanno ridefinito la natura e la funzione dell'autorizzazione per l'esecuzione delle indagini finanziarie. Tale atto, tradizionalmente relegato a un ruolo meramente interno e organizzativo, viene elevato a "titolo dell'ingerenza" nella sfera della vita privata e della protezione dei dati personali del contribuente, diritti tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali Ue e dalla Cedu. Il fulcro pratico delle decisioni risiede nell'obbligo che l'autorizzazione possieda un «contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'accesso». Tale requisito mira a scongiurare le indagini «esplorative e generalizzate», che la giurisprudenza unionale ha qualificato come interventi arbitrari o sproporzionati. Le ordinanze non specificano quali elementi debbano figurare nella motivazione. È però ragionevole ritenere che formule di stile non siano sufficienti. Per verificare i presupposti, l'autorizzazione dovrebbe contenere un riferimento, seppur sintetico, agli indizi o alle anomalie che hanno reso necessaria l'indagine bancaria. Ad esempio, menzionare significative discrepanze tra tenore di vita e redditi dichiarati, l'esistenza di operazioni commerciali non fatturate emerse da altri controlli, o la necessità di verificare la natura di specifici flussi finanziari. Senza un ancoraggio a elementi concreti, il controllo sulla «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste, richiamato dalla Corte Ue e recepito dalla Cassazione, risulterebbe vanificato. Occorre poi verificare il margine di sindacato del giudice tributario rispetto a un'autorizzazione «apparentemente» motivata: si dovrà limitare a una verifica formale della presenza di una motivazione (non meramente apparente) o potrà estendersi a una valutazione sulla sua logicità e congruità rispetto agli elementi noti in quel momento? Le ordinanze sembrano volte ad un controllo sostanziale, seppur non di merito, per garantire che l'ingerenza sia stata effettivamente delimitata e giustificata. Peraltro, a fronte di specifica contestazione, secondo la Cassazione l'autorizzazione deve essere allegata o comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale. La recente riforma del contenzioso tributario ha previsto che in appello non possono più essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Ne consegue che se in presenza di specifica contestazione sull'autorizzazione, l'ufficio non ha prodotto l'atto e non ne ha riportato il contenuto essenziale (il cui perimetro, peraltro, non è ben delineato), potrebbe avere impedimenti a depositarlo in secondo grado. L'eventuale inutilizzabilità delle risultanze bancarie comporta l'invalidità dell'avviso per la parte in cui la pretesa impositiva si fonda su di essa. Il difensore ha quindi il compito di analizzare l'atto impositivo per determinare quali riprese siano fondate esclusivamente sui dati bancari illegittimamente acquisiti e quali, invece, poggino su altre fonti di prova (documentazione contabile, controlli incrociati). L'obiettivo sarà quello di ottenere un annullamento parziale, circoscritto alle sole pretese «inquisite». Infine resta irrisolta una questione fondamentale (che richiederebbe



ovviamente una soluzione normativa), evidenziata dalla Cedu: la mancanza di un controllo preventivo da parte di un organo terzo e imparziale. L'autorizzazione, infatti, è rilasciata da un dirigente della stessa Amministrazione che procede all'accertamento. Tuttavia, la garanzia di un controllo gerarchico interno, per quanto ora pare rafforzata, non è equiparabile ad un'autorizzazione giurisdizionale. Sotto questo profilo, in assenza di interventi normativi, la questione dell'indipendenza dell'organo autorizzante potrebbe essere nuovamente sollevata dinanzi alle corti internazionali.

Fonte: Laura Ambrosi Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore del 18 giugno 2026

➤ **Nel 2025 segnalazioni di operazioni sospette in crescita dell'11,5%**

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha presentato ieri il Rapporto annuale 2025, dove vengono riportati i risultati delle analisi svolte con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio, alle attività di controllo svolte nonché un aggiornamento circa il quadro normativo (nazionale e internazionale) di riferimento. Nel periodo in esame le SOS ricevute dalla UIF (circa 162.000) sono aumentate dell'11,5% rispetto al 2024, invertendo la tendenza osservata nei due anni precedenti. Hanno contribuito all'incremento i segnalanti di recente iscrizione, soprattutto le banche telematiche, in ragione delle sempre più numerose truffe e frodi informatiche. L'UIF evidenzia, inoltre, come: - all'aumento dei flussi di banche e Poste (+26,8%) sia contrapposto un calo di quelli degli altri intermediari finanziari (-20,3%), riconducibile soprattutto alla riduzione dei flussi segnaletici di IMEL e IP; - risultino in sensibile crescita le SOS dal comparto degli operatori non finanziari (+77,6%), principalmente grazie ai soggetti attivi nel commercio di oro e nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi e agli operatori in valuta virtuale; - l'apporto dei professionisti (pari al 6,4% del totale delle SOS), quasi interamente riferibile ai notai (6,2%), resti sostanzialmente stabile; - mostrino un aumento le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di gioco (+13,3%); - abbiano registrato un'importante diminuzione le comunicazioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni (-58,8%), il cui apporto resta comunque marginale rispetto al totale complessivo. La fase di crescita è proseguita nei primi quattro mesi del 2026: in tale periodo sono state ricevute 61.094 SOS, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. La distribuzione territoriale delle SOS conferma il primato della Lombardia, con un'incidenza del 19,5% sul totale, seguita dalla Campania (12,9%, in aumento rispetto all'anno precedente) e dal Lazio (9,8%). Tuttavia, rapportando il numero delle segnalazioni alla popolazione residente, la Campania passa al primo posto, precedendo Lombardia e Lazio. Quanto alle aree di rischio, si sottolinea come assumano particolare rilevanza quelle individuati dall'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che presentano nuove connotazioni a seguito dell'innovazione finanziaria e tecnologica. In particolare "l'aumento delle transazioni online, l'espansione dei servizi digitali, l'innovazione nei servizi di pagamento e l'affermarsi dell'intelligenza artificiale hanno trasformato i rischi esistenti, estendendoli ai canali digitali e contribuendo ad accrescere la scala e la complessità delle attività criminali, determinando così un progressivo innalzamento delle sfide per l'intero sistema di prevenzione antiriciclaggio". In tale contesto, anche per il 2025 è stata confermata la centralità delle aree di rischio rappresentate dagli illeciti fiscali, che rappresentano oltre il 20% del flusso segnaletico complessivo. Le SOS della specie evidenziano spesso schemi caratterizzati dal coinvolgimento di organizzazioni estere e dall'impiego coordinato di strutture e intermediari localizzati in più Paesi, per facilitare il deflusso illecito di capitali verso giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio. Alla presentazione del Rapporto



ha fatto seguito il tradizionale incontro della UIF con i segnalanti, dedicato alle truffe e alle frodi agevolate dalla tecnologia, con particolare attenzione al fenomeno dei money mule. Sono stati illustrati i trend segnaletici, le principali casistiche emerse nel 2025 e alcune evidenze derivanti dalla cooperazione internazionale. Nel quinquennio 2021-2025 la UIF ha ricevuto 81.221 segnalazioni riconducibili a contesti fraudolenti, pari a circa l'11% del totale; la maggior parte proviene da banche e Poste, seguite da IMEL, VASP e CASP. Le segnalazioni riguardano, tra l'altro, phishing, investment scam, fake charity e, soprattutto, money muling, sia consapevole sia inconsapevole. Nell'analisi delle SOS relative a fenomeni fraudolenti, l'obiettivo della UIF è integrare le diverse fonti informative per ricostruire flussi finanziari, collegamenti tra soggetti e operazioni, individuando conti di passaggio, money mule, piattaforme coinvolte e relazioni all'interno dei network criminali, al fine di orientare l'attività investigativa. Tra le direttrici di sviluppo illustrate nel corso dell'incontro figurano il miglioramento della qualità dei dati, l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale e il rafforzamento della cooperazione nazionale e internazionale. Sono stati inoltre richiamati i nuovi codici fenomeno per le segnalazioni di operazioni sospette: 101 "Truffe e frodi agevolate dalla tecnologia", 104 "Money muling" e 105 "Cybercrime". Un focus specifico è stato infine dedicato alla collaborazione attiva, ribadendo che il ricorso a strumenti automatizzati, inclusi quelli basati sull'intelligenza artificiale, non può sostituire il giudizio professionale del segnalante.

Fonte: Stefano De Rosa e Annalisa De Vivo, Eutekne del 17 giugno 2026

➤ **Market abuse, il ritorno delle soglie di rilevanza**

Spazio alla (re)introduzione di soglie di rilevanza penale per insider trading e manipolazione del mercato. Nel parere di maggioranza al voto della commissione Giustizia del Senato questa settimana si propone di introdurre nel decreto legislativo che rivede la parte amministrativa delle sanzioni previste dal Testo unico della finanza o in un altro provvedimento dedicato, una parte penale. Il perimetro è quello degli articoli 184 e 185 del Tuf e l'obiettivo è quello di evitare che la medesima condotta sia punita due volte, sia sul piano amministrativo, con le misure inflitte da Consob, sia sul piano penale. Con una lesione del principio del ne bis in idem, tanto più grave perché le sanzioni amministrative hanno ormai raggiunto un livello di afflittività tale da essere nei fatti molto vicine a quelle penali. Il parere punta così sull'individuazione «di specifiche soglie che consentano una puntuale delimitazione tra l'area di rilevanza penale e la sfera del corrispondente illecito amministrativo», con un riverbero immediato anche sulla disciplina procedurale sia amministrativa sia penale. Per i relatori la mancata considerazione della dimensione penalistica «determina una non compiuta attuazione della delega, nella parte in cui essa impone un coordinamento tra i diversi livelli sanzionatori, nonché il permanere di ambiti di sovrapposizione tra illecito amministrativo e reato, in particolare nei settori degli abusi di mercato, con il correlato rischio di persistenza di cumuli sanzionatori, con possibili criticità anche alla luce del principio di ne bis in idem, espressamente richiamato dalla delega». Inoltre, sottolineano ancora i relatori «si evidenzia che proprio il settore degli abusi di mercato costituisce un ambito nel quale il rapporto tra sanzioni penali e amministrative è stato oggetto di significativa elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, rendendo particolarmente avvertita l'esigenza di un intervento sistematico e coordinato». Dove il riferimento alle soglie di rilevanza, nel campo del diritto penale societario, fa correre immediatamente la memoria alla versione del falso in bilancio nelle società quotate e no, introdotta nel 2002 dal Governo Berlusconi e oggetto di fortissime contestazioni per



l'avvenuta depenalizzazione. Tanto che nel 2015 la previsione venne cancellata. La bozza di parere, sempre tra le osservazioni, propone di estendere l'ambito applicativo del nuovo articolo 194-bis.01 sulle violazioni di carattere non rilevante, eliminando il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 10.000 euro, sopra la quale le violazioni si considerano in ogni caso rilevanti. L'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, con eventuale sconto di un quinto nel massimo ma mai sotto il minimo, dovrebbe per i relatori essere allargata alle violazioni commesse dalle società di revisione. Sul fronte della pubblicazione delle sanzioni, nella bozza di parere trova posto la previsione per cui Banca d'Italia e Consob possono escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando è necessario ad assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa europea. Infine, andrebbe chiarito che l'ingiunzione di pagamento può essere adottata "in alternativa" alla confisca in senso stretto, non come modalità esecutiva di quest'ultima, ma come sanzione accessoria di importo pari al profitto medesimo, da infliggere.

Fonte: Giovanni Negri, Annalisa De Vivo, Eutekne del 16 giugno 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria